

Civile Ord. Sez. 6 Num. 15587 Anno 2017

Presidente: SCHIRO' STEFANO

Relatore: NAPOLITANO LUCIO

Data pubblicazione: 22/06/2017

ORDINANZA

sul ricorso 3764-2016 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA N 5 TOSCANA COSTA in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EUSTACHIO MANFREDI,15, presso lo studio dell'avvocato CARLO BALDASSARI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE CONOSCENTI;

- ricorrente -

contro

BALZAROTTI AMBROGIO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1192/5/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE, depositata il 30/06/2015;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 01/03/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - *bis* del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

La CTR della Toscana, con sentenza n. 1192/5/2015, depositata il 30 giugno 2015, non notificata, rigettò l'appello proposto nei confronti del sig. Ambrogio Balzarotti dal Consorzio di bonifica n. 5 Toscana Costa (di seguito Consorzio), subentrato, *ex lege*, alla soppressa Unione Montana Alta Val di Cecina, avverso la decisione della CTP di Pisa, che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso avvisi di pagamento per contributi di bonifica relativi agli anni 2010 e 2011.

Avverso la sentenza della CTR il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

L'intimato non ha svolto difese.

Con il primo motivo il Consorzio denuncia la violazione dell'art. 58 del d. lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c., per non avere il giudice di secondo grado ammesso le prove documentali depositate solo in grado d'appello dal Consorzio, implicitamente accogliendo l'eccezione del contribuente laddove ha concluso che non era stato adempiuto dal Consorzio l'onere di produzione del piano di classifica (prodotto invece in grado d'appello, al pari dei piani di riparto redatti sulla base di esso e di relazioni tecniche relative alle opere

compiute), ciò che avrebbe implicato, in difetto di specifica contestazione da parte del contribuente, la presunzione della sussistenza dei benefici diretti conseguiti dal fondo onerato.

Il motivo è manifestamente fondato.

La difesa svolta dal Consorzio in appello non ha comportato la formulazione di eccezioni in senso stretto, ma la sola allegazione della documentazione dalla quale rilevare l'obbligazione contributiva a carico della parte consorziata. Ne consegue, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, 30 dicembre 2016, n. 27474; Cass. sez. 5, 24 febbraio 2015, n. 3661), la legittimità della produzione per la prima volta in allegato al ricorso in appello, attesa la specialità della disposizione di cui all'art. 58, comma 2, del d. lgs. n. 546/1992 per il processo tributario rispetto alla disciplina dettata dall'art. 345 c.p.c. per il processo civile, della documentazione relativa al piano di classifica regolarmente adottato ed approvato ed alle opere eseguite dal Consorzio.

A ciò consegue l'accoglimento del secondo motivo, con il quale il Consorzio lamenta l'applicazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., con riferimento all'art. 860 c.c. ed agli artt. 10 e 11 del r.d. n. 215/1933 ed agli artt. 4, 15 e 16 della L. Reg. Toscana n. 34/1994, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., non potendosi prescindere - alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia (tra le molte, più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. nn. 25448 e 25449, depositate il 12 dicembre 2016; Cass. sez. 6-5, ord. nn. 24356, 24360 e 2436, depositate il 29 novembre 2016, in controversie relative al medesimo Consorzio di bonifica n. 5 Toscana Costa; Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23223, Cass. sez. 5, 24 febbraio 2012, n. 2831; Cass. sez. 5, 18 gennaio 2012, n. 656 e 657, dopo gli interventi delle Sezioni Unite con le pronunce n. 26009 del 30 ottobre 2008 e n.

delle Sezioni Unite con le pronunce n. 26009 del 30 ottobre 2008 e n. 11722 del 14 maggio 2010), quanto al riparto dell'onere probatorio in punto di sussistenza dei benefici diretti e specifici al fondo - dalla valutazione del piano di classifica legittimamente prodotto in atti seppur in appello e dalla verifica da parte del giudice del merito se il contribuente, sia pur incidentalmente dinanzi al giudice tributario, ne abbia specificamente contestato la legittimità.

Resta assorbito l'esame degli ulteriori motivi.

La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio per nuovo esame, alla stregua dei principi di diritto innanzi richiamati, alla CTR della Toscana in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in relazione ai primi due motivi, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del primo marzo 2017

Il Presidente
Dott. Stefano Schito

